

**ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO
PER LA GARANZIA DEI PRESTITI PERSONALI ASSISTITI DA DELEGA DI PAGAMENTO**

Premesso che

La, con sede in, in seguito denominata per brevità "**Contraente**", concede prestiti con delega di pagamento in base alle Leggi, ai Decreti ed ai Regolamenti vigenti in materia di cessione di quote dello stipendio o salario (tra essi DPR 5 gennaio 1950 n 180 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.7.1950 n 895; circolari emanate dal Ministero del Tesoro – Rag. Generale dello Stato n. 46 del 08/08/1996; n. 63 del 16/10/1996; n. 29 del 11/03/1998 e successive, per quanto applicabili anche in via analogica, nonché il Capo VI del Titolo I Libro IV del Codice Civile agli artt.1268 e ss.) a lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non soggetti agli obblighi di leva. In relazione a tali prestiti il suddetto Contraente ha necessità di tutelarsi con coperture assicurative a garanzia del rischio morte e dei rischi di impiego per coloro che contraggono i prestiti e che HDI ASSICURAZIONI S.p.A., in seguito denominata per brevità "**Società**" è disposta ad assumere i relativi rischi.

TITOLO I

1.0 – CONDIZIONI GENERALI PER TUTTE LE GARANZIE ASSICURATE

Articolo1. 1. Decorrenza e durata delle Garanzie

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda consegnato al Contraente a condizione che:

- il finanziamento sia stato effettivamente erogato;
- il premio contrattualmente previsto sia stato corrisposto;
- non sia pervenuto al Contraente il rifiuto da parte della Società;
- i documenti presentati per l'assunzione del rischio impiego non risultino falsificati nelle cifre o nei contenuti. In questo caso, infatti, essi non saranno considerati validi in quanto distorcono il calcolo del rischio assicurativo e pertanto la copertura rischio impiego sarà inefficace.

Qualora l'erogazione del finanziamento avvenisse in data diversa da quella di decorrenza, la copertura dei rischi decorrerà dal giorno dell'erogazione del finanziamento, ferma la durata espressa in mesi indicata nella proposta e riportata nella scheda consegnata al Contraente.

La durata della assicurazione, cioè l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà comunque essere inferiore a 24 mesi e superiore a 120 mesi.

Eventuali anticipazioni del finanziamento non sono coperte dalle garanzie.

Articolo1. 2. Limiti assuntivi

■ **L'Assicurato/Cedente**

A) deve:

- essere stato assunto a tempo indeterminato;
- essere dipendente di ente statale, pubblico, azienda municipalizzata (società con partecipazione pubblica > 40%) o di azienda privata;
- avere sana costituzione fisica.

non deve:

- figurare in itinere di contratto di formazione lavoro o di inserimento;
- figurare in itinere di "periodo di prova" nell'ambito del rapporto di lavoro in corso;
- figurare in itinere di contratto di apprendistato;
- figurare in itinere di contratto a tempo determinato;
- essere in status di aspettativa o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro;
- essere stato in malattia per più di 30 giorni consecutivi negli ultimi 6 mesi;
- essere sottoposto a provvedimenti disciplinari;

- essere soggetto a Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, o essere stato posto in “messa in mobilità” ex Legge 223/91;
- essere cittadino straniero.

■ Amministrazioni

➤ *Stato*

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 63 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non deve superare i 65 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio** (dal 2010 61/35). Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;
- L'estratto contributivo è richiesto se la differenza tra l'età anagrafica e l'anzianità di servizio supera i 32 anni e deve essere sempre inviato alla Compagnia;
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Anzianità di servizio | Durata rateazione finanziamento |
| da 6 mesi | da 24 a 120 mesi |
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00. Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente;
- è ammessa la coesistenza con precedente pignoramento;
- è ammessa la coesistenza con precedenti deleghe;
- è ammessa la coesistenza con precedente piccolo finanziamento INPDAP;
- la trattenuta stipendiale non può superare il 33% dello stipendio e, in caso di concorso di cessione, delega e/o pignoramento, ecc., la somma degli impegni non può superare il limite della metà dello stipendio dell'Assicurato/Cedente;
- Tariffa Allegato 3.

➤ *Enti Locali*

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 63 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non deve superare i 65 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio** (dal 2010 61/35). Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;
- L'estratto contributivo è richiesto se la differenza tra l'età anagrafica e l'anzianità di servizio supera i 32 anni e deve essere sempre inviato alla Compagnia;
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Anzianità di servizio | Durata rateazione finanziamento |
| da 6 mesi | da 24 a 120 mesi |
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00. Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente;
- è ammessa la coesistenza con precedente pignoramento;
- è ammessa la coesistenza con precedenti deleghe;
- è ammessa la coesistenza con precedente piccolo finanziamento INPDAP;
- la trattenuta stipendiale non può superare il 33% dello stipendio e, in caso di concorso di cessione, delega e/o pignoramento, ecc., la somma degli impegni non può superare il limite della metà dello stipendio dell'Assicurato/Cedente;
- Tariffa Allegato 4.

➤ *Società di capitali controllate da Enti Locali con partecipazione superiore al 40%*

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 63 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non deve superare i 65 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio** (dal 2010 61/35). Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 63 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non deve superare i 65 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio** (dal 2010 61/35). Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;
- L'estratto contributivo è richiesto se la differenza tra l'età anagrafica e l'anzianità di servizio supera i 32 anni e deve essere sempre inviato alla Compagnia;
- Anzianità di servizio Durata rateazione finanziamento
da 6 mesi da 24 a 120 mesi
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €60.000,00. Per capitali superiori ad € 60.000,00 richiedere autorizzazione alla Società inoltrando ultima dichiarazione dei redditi del dipendente;
- è ammessa la coesistenza con precedente pignoramento;
- è ammessa la coesistenza con precedenti deleghe;
- la trattenuta stipendiale, sommata a quella di altri prestiti non estinti, non può superare i due quinti dello stipendio dell'Assicurato/Cedente;
- In caso di adesione del dipendente ad un Fondo Pensione Complementare il Contraente dovrà notificare il contratto di finanziamento al Fondo stesso, come stabilito dall'art. 1.3;
- Tariffa Allegato 3 (statali)

■ Medici generici con rapporto convenzionale

- L'Assicurato/Cedente deve avere, al momento dell'erogazione del finanziamento, una età compresa tra i 18 ed i 68 anni e l'età massima, alla scadenza del contratto di finanziamento, non può superare il limite dei 70 anni e/o l'anzianità di servizio i 35 anni, **fermo restando che non è comunque possibile il superamento del 60° anno di età qualora, sempre a scadenza del finanziamento, si raggiungano i 35 anni di servizio**. Inoltre non è mai possibile il superamento dei 40 anni di servizio quando compiuti prima del 60° anno di età;
- Quota cedibile 20% della retribuzione netta con un importo massimo di €600,00;
- Le garanzie assicurative saranno prestate per capitali inferiori o uguali ad €72.000,00;
- L'ultima dichiarazione dei redditi del dipendente (modello 730 o modello Unico) è sempre richiesta e deve essere sempre inviata alla Compagnia;
- Tariffa: 3% del capitale lordo mutuato, 5% del capitale lordo mutuato in presenza di pignoramento in busta paga.

L'anzianità di servizio e l'età anagrafica si arrotondano all'unità per eccesso se la frazione di anno è superiore ai sei mesi, per difetto se inferiore.

(Es.: 5 anni e 10 mesi = 6 anni
5 anni e 5 mesi = 5 anni)

La Società ha la facoltà di recedere nel caso non siano rispettati i predetti limiti assuntivi.

Articolo1. 3. Modalità di adesione e documentazione

L'assicurazione verrà prestata, fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.2, attraverso la compilazione della proposta di assicurazione che dovrà essere firmata dall'assicurando e integrata dai seguenti documenti:

- * Certificato di stipendio sul quale siano riportati, oltre alle notizie di carattere economico (stipendio mensile e ritenute di legge) e a tutte le eventuali trattenute effettuate sulla retribuzione per debiti in corso, anche la data di assunzione, le eventuali sospensioni disciplinari, e, se Azienda privata, il capitale sociale dell'Azienda stessa, il numero dei dipendenti e l'adesione o meno del dipendente a Fondo Pensione Complementare;
- * Indicazione del codice fiscale;
- * Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia se il capitale mutuato è superiore, previa autorizzazione della Società, ad €90.000,00 (anche in caso di cumulo di impegni contestuali o storici con la Società). In caso di capitale maturato inferiore al predetto limite, l'Assicurato dovrà compilare e sottoscrivere esclusivamente la dichiarazione di buono stato di

salute riportata nella proposta. Qualora egli non possa sottoscrivere la predetta dichiarazione dovrà presentare il Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia;

- * Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi se il capitale mutuato è superiore, previa autorizzazione della Società, ad €60.000,00 (anche in caso di cumulo di impegni contestuali o storici con la Società);
- * Dichiarazione del Datore di lavoro che attesti che il Dipendente non sia stato assente dal lavoro negli ultimi 6 mesi per malattia, infortunio od altra causa per più di 30 giorni e che nello stesso periodo non sia stato soggetto a sospensione temporanea o riduzione dello stipendio o salario. Qualora ciò non fosse possibile verrà accettata in sostituzione una dichiarazione del dipendente.

I sotto elencati documenti dovranno essere esibiti a richiesta di HDI Assicurazioni S.p.A.:

- * Copia del contratto di finanziamento notificato;
- * Atto di benestare rilasciato dal Datore di lavoro;
- * Prova dell'avvenuta estinzione dell'eventuale cessione e/o finanziamento precedenti;
- * Bilancio dell'Azienda da cui dipende l'Assicurato/Cedente;
- * Estratto contributivo;
- * Per coloro che aderiscono ad un Fondo Pensione Complementare delega al riscatto della posizione individuale, sottoscritta dal Cedente.

Qualora, all'atto della richiesta della copertura assicurativa, l'originale della proposta assicurativa fosse trattenuta dal Contraente ed inoltrata alla Società in fotocopia il Contraente si impegna a:

- custodire l'originale della proposta di assicurazione
- mettere tempestivamente a disposizione della Società tale documento ogni qualvolta questa ne faccia richiesta

Le operazioni che non rientrano nei predetti limiti assuntivi dovranno essere sottoposte all'attenzione della direzione HDI e da questa autorizzate.

Di volta in volta la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria.

Articolo1. 4. Attribuzione del beneficio

Beneficiario delle prestazioni è il Contraente.

Per le somme che eccedono il debito residuo in caso di morte dell'Assicurato/Cedente, sono beneficiari gli eredi legittimi o testamentari dello stesso.

Poiché la garanzia base viene stipulata sulla vita di un terzo, ciascun Assicurando deve rilasciare, ai fini dell'art. 1919 C.C., una dichiarazione che autorizza il Contraente a stipulare un'assicurazione sulla di lui vita.

Articolo1. 5. Anticipata estinzione del finanziamento

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, il contratto rimarrà in vigore soltanto per l'Assicurazione vita; l'Assicurato/Cedente assumerà anche la qualifica di Contraente ed avrà la facoltà di designare il nuovo Beneficiario.

In mancanza di tale designazione saranno automaticamente considerati Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato/Cedente.

Articolo1. 6. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Articolo1. 7. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge in materia.

Articolo 1. 8 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

HDI Assicurazioni S.p.A. – RECLAMI
Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 – Email: reclami@hdia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06 421 331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TITOLO II

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA A)

2.0 – ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE DI MENSILITÀ TEMPORANEE CERTE A PREMIO UNICO

Articolo 2. 1. Prestazioni garantite

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato della rendita annua pattuita, secondo la rateazione richiesta, a partire dalla rata immediatamente successiva al decesso fino a quella coincidente con la scadenza contrattuale.

In luogo delle rate di rendita il Beneficiario avrà la facoltà di chiedere la liquidazione del loro valore attuale, calcolato al tasso di interesse del 5% annuo composto posticipato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Società.

Articolo 2. 2. Dichiarazioni e modalità assuntive

L'assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la proposta, completa in ogni parte e firmata dall'Assicurato/Cedente e, ove richiesto, del Questionario anamnestico compilato dal medico di famiglia.

Articolo 2. 3. Premi di assicurazione

La prestazione assicurata viene garantita dietro il pagamento di un premio unico anticipato. Il premio complessivo è composto dal premio netto a cui si aggiungono i diritti per le attività collegate all'emissione dei contratti e alla valutazione dei rischi. Il premio netto si ottiene moltiplicando il tasso relativo all'età tariffaria ed alla durata del contratto per l'importo della rendita annua. L'importo dei diritti si compone di una parte fissa -di ammontare pari a €26,00- e di una parte variabile. Quest'ultima si ottiene moltiplicando € 5,16 per il numero degli anni di durata del contratto e deve essere compresa fra €25,82 ed €51,65.

Articolo 2. 4. Pagamenti della Società

In caso di morte di un Assicurato prima della scadenza del previsto periodo di assicurazione verrà liquidata la relativa prestazione assicurata al Contraente/Beneficiario.

La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di morte dell'Assicurato dal quale risulti la data di nascita.

Articolo 2. 5. Suicidio

Per il periodo di tempo in cui il Contraente è beneficiario della prestazione derivante dalla garanzia vita, la copertura del rischio derivante dal decesso per suicidio non è sottoposta a limitazioni.

Articolo 2. 6. Riscatto

La presente polizza non ammette valore di riscatto.

TITOLO III CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA GARANZIA B)

3.0 – ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO PER PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI DAI RISCHI DIVERSI D’IMPIEGO

Articolo 3. 1. Caratteristiche della garanzia rischi diversi d’impiego

La presente Assicurazione copre le perdite pecuniarie derivanti dai rischi d’impiego che colpissero l’Assicurato/Cedente, con conseguente cessazione definitiva del rapporto di lavoro, a favore del Contraente quale beneficiario, in dipendenza della sovvenzione da quest’ultimo fatta all’Assicurato/Cedente, mediante delega di pagamento.

Costituiscono parte integrante del presente contratto le Leggi, i Decreti ed i Regolamenti vigenti in materia di cessione di quote dello stipendio o salario (tra essi DPR 5 gennaio 1950 n 180 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.7.1950 n 895; circolari emanate dal Ministero del Tesoro – Rag. Generale dello Stato n. 46 del 08/08/1996; n. 63 del 16/10/1996;n. 29 del 11/03/1998 e successive, per quanto applicabili anche in via analogica, nonché il Capo VI del Titolo I Libro IV del Codice Civile agli artt.1268 e ss.).

Articolo 3. 2. Decorrenza e cessazione automatica dell’assicurazione

L’assunzione avviene sulla base dei dati forniti con la proposta completa in ogni parte e firmata dall’Assicurato/Cedente.

La copertura rischi diversi d’impiego decorrerà dalla data dell’erogazione del finanziamento e per la durata stabilita.

Resta però inteso, ad ogni e qualsiasi effetto, che la garanzia cessa immediatamente di avere vigore, senza alcun rimborso di premio o di accessori, qualora il debito verso il Contraente venga anticipatamente estinto.

L’operatività della garanzia rischi diversi d’impiego rimane subordinata all’accettazione della garanzia vita.

Articolo 3. 3. Premi di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di un premio unico anticipato.

Articolo 3. 4. Diritto di surrogazione

Nel caso in cui la Società dovesse estinguere il debito contratto dall’Assicurato/Cedente, per effetto della presente polizza, rimane surrogata in tutto ai diritti del Contraente verso l’Assicurato/Cedente. Questi riconosce ora per allora la Società sua liquida creditrice per l’importo delle quote pagate e, con la firma della proposta, dà autorizzazione alla Società di rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi.

La garanzia dei rischi diversi d’impiego si estingue al verificarsi della morte dall’Assicurato/Cedente. In tal caso diviene operante l’assicurazione vita e la Società avrà diritto alla restituzione di quanto pagato al Contraente/Beneficiario per quote di delega maturate successivamente al decesso dell’Assicurato/Cedente.

Articolo 3. 5. Passaggi ad altra Amministrazione

Qualora l’Assicurato/Cedente passasse dall’Amministrazione da cui dipende ad altra pubblica o privata Amministrazione, il Contraente si obbliga a mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere dal nuovo Datore di Lavoro il rispetto del contratto di cessione fino a totale estinzione del debito, dalla rinotifica del contratto stesso fino al pignoramento dello stipendio per le somme dovute, nonché ad ottenere una nuova delega da parte dell’Assicurato/Cedente per lo svincolo della posizione individuale maturata da notificare al nuovo Fondo Pensione Complementare, se diverso.

L’Assicurato/Cedente acconsente, ora per allora, che la ritenuta venga continuata sullo stipendio che percepirà dalla nuova Amministrazione, fino a completa estinzione del suo debito.

Articolo 3.6 Passaggi ad altri Fondi Pensione Complementare

Qualora l’Assicurato/Cedente passasse ad altro Fondo Pensione Complementare il Contraente si obbliga a mettere in atto tutte le azioni necessarie per ottenere il rispetto del contratto di cessione.

Articolo 3.7 Esclusioni

Le coperture non saranno operative e non daranno diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui:

- a) all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento l'Assicurato/Cedente sia a conoscenza della prossima disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
- b) la perdita del posto di lavoro sia un evento programmato in base al contratto di lavoro che in seguito risulti non essere a tempo indeterminato o avere carattere stagionale;
- c) all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento l'Assicurato/Cedente sia in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria;
- d) l'Assicurato/Cedente si trovi nella condizione di disoccupazione parziale (Lavori Socialmente Utili);
- e) i documenti risultassero falsificati nelle cifre e nei contenuti.

DEFINIZIONI

Assicurato/Cedente: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. L'Assicurato, nel presente contratto, è colui che, nel contratto di cessione o di delegazione, cede quote dello stipendio (Cedente).

Cessazione del rapporto di lavoro: Interruzione definitiva del rapporto di lavoro.

Contraente/Beneficiario: Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione (Convenzione) e si impegna al versamento dei premi alla Società ed esercita i diritti derivanti dalla polizza. Nel presente contratto è la Società erogante il finanziamento e coincide con il soggetto che riceverà la prestazione economica prevista al verificarsi dell'evento Assicurato (Beneficiario).

Decorrenza: Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda consegnata al Contraente a condizione che il finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica Assicurativa determinate dal Governo.

Opzione: La facoltà del Contraente di chiedere, entro il termine di scadenza del contratto, la conversione della prestazione contrattualmente prevista in una delle alternative indicate dal contratto

Premio: Importo che il Contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: Somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura Assicurativa.

Proposta: Documento dal quale derivano tutte le garanzie Assicurative che il cliente firma all'atto della sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

Scheda: Documento emesso dalla Società e consegnato al Contraente per ogni posizione in cui sono riportate le generalità, l'età, la durata, la prestazione ed i relativi premi.

Sinistro: Il verificarsi dell'insolvenza per la quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività Assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

TUTELA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N°196

1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., al fine di fornirLe i propri prodotti e/o servizi Assicurativi, deve disporre dei Suoi dati personali - compresi eventualmente anche quelli sensibili - e si impegna a trattarli esclusivamente nei limiti strettamente necessari alla gestione del sottostante rapporto Assicurativo, ovvero nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dal Garante.

2) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI

HDI Assicurazioni S.p.A., senza i Suoi dati, non potrà fornirLe i propri prodotti e/o servizi Assicurativi.

3) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

3.1) Il trattamento dei dati, da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione con modalità e procedure informatiche e telematiche; dal trattamento HDI Assicurazioni S.p.A. esclude sempre la diffusione dei dati e limita la comunicazione ai soggetti di cui al successivo punto 3.3.

3.2) I dati sono trattati da tutti i dipendenti/collaboratori di HDI che svolgono compiti di natura tecnico-organizzativa, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1).

3.3) I dati trattati da HDI Assicurazioni S.p.A., potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente:

- a) per le finalità di cui al punto 1) (a mero titolo esemplificativo a: coassicuratori, riassicuratori, agenti e loro collaboratori, avvocati, medici, periti, e organismi associativi di settore etc.);
- b) per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: ISVAP, CONSAP, COVIP, UIC, MOTORIZZAZIONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA etc.).

4) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del D. L.gvo 196/'03 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere, in ogni momento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati e, in caso di violazione di legge, il blocco e la cancellazione degli stessi.

5) TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO DEI DATI

5.1) Titolare del trattamento è HDI Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10 telefono +39 06 421 031, telefax +39 06 4210 3500.

5.2) Il titolare ha designato più Responsabili, tra i quali la Direzione Legale ed Affari Societari sita nella Repubblica Italiana - 00187 Roma - Via Abruzzi n. 10; l'elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile presso il sito internet: www.hdia.it.

5.3) La Direzione Legale ed Affari Societari è stata altresì designata quale Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.L.gvo 196/'03.